

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 2858

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**D'ADDARIO, CRISTONI, FERRARINI,
PIERMARTINI, MAZZA, CERUTTI**

Presentata il 23 maggio 1988

Misure in favore del settore olivicolo per la raccolta del prodotto, per la conservazione di tecniche locali di coltivazione e per la costituzione di zone a qualificazione controllata

ONOREVOLI COLLEGHI! — E noto come il consumo dei prodotti legati alla « dieta mediterranea » abbia rappresentato per il paese un veicolo ed un elemento non trascurabile per la determinazione dell'aumento dell'*export* verso l'estero, in particolare la Germania, il Canada e gli Stati Uniti

Va anche ricordato come l'*export* di prodotti alimentari abbia causato un significativo indotto nei paesi citati per tutto quello che rappresenta il *made in Italy*

Ebbene, peso significativo rappresenta in questo processo l'olio d'oliva di cui l'Italia garantisce il 33,8 per cento della produzione mondiale

Inoltre la produzione dell'olio d'oliva ha anche estrema importanza all'interno del Paese, rappresentando il 5 per cento della produzione lorda vendibile dell'intero settore agricolo per un ammontare di circa 1 200 miliardi, al quale sinora si sono aggiunti circa 600 miliardi di provvidenze varie legate alla produzione ed al consumo

Tra l'altro per il Mezzogiorno, che garantisce il 28,1 per cento della quantità mondiale, la produzione dell'olio d'oliva ha un rilevante risvolto economico-sociale

Ora la persistente crisi del settore, amplificata dal venir meno delle provvidenze comunitarie, dovute a fattori strut-

turali come la impossibilità di aumenti di produttività, rischia di far crollare nel paese la produzione dell'olio d'oliva, con un indotto negativo anche per gli altri prodotti dell'*export* legati alla « dieta mediterranea ».

L'impossibilità di intervenire se non a lungo periodo negli elementi strutturali, vuoi per la dinamica dei costi di produzione, vuoi per l'estrema polverizzazione del 75 per cento delle aziende olivicole che non consente un approccio industriale alla produzione, sta attualmente favorendo anche nel paese il consumo dell'olio di semi, la cui produzione è legata esclusivamente a logiche industriali.

Si rischia pertanto nel medio periodo di far scomparire nel paese, a vantaggio di altri paesi mediterranei e dell'area comunitaria e dell'area ACP, la produzione dell'olio d'oliva alla quale invece va garantita, per i motivi dianzi detti, una tutela attraverso la costituzione di « aree protette » ad origine controllata dove siano salvaguardate non solo le quantità di prodotto, ma anche tutte quelle componenti della produzione legate agli usi ed alle consuetudini locali che hanno

dato all'olio d'oliva, nel mercato italiano e nel mercato estero, la valenza di *longevity production* per le indubbe qualità salutari che possiede.

Ecco perché una legislazione « garantista » per un prodotto il cui processo produttivo e il cui consumo rappresenta per il paese ed in particolare per il Mezzogiorno, al di là del fattore economico, valenze di tradizione e di cultura non è forma di neoprotezionismo ma soprattutto attenzione e sensibilità alla cultura agricola delle popolazioni.

Le provvidenze previste da questa proposta di legge e la salvaguardia degli usi e delle consuetudini locali anche di tipo contrattualistico disposte dall'autorità centrale, di concerto con le regioni, anche con il supporto di organismi di ricerca quali gli Istituti sperimentali per la olivicoltura, per la sopravvivenza di un prodotto altamente « salutare », pensiamo possano incontrare il favore unanime del Parlamento, in un periodo storico in cui la salvaguardia dell'ambiente nelle sue svariate componenti rappresenta il punto nodale per il miglioramento della qualità della vita.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con le regioni, al fine del mantenimento, del miglioramento e dell'incremento del patrimonio olivicolo nazionale, anche per tutelare usi e consuetudini locali di coltivazione e di raccolta nonché in relazione ai danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche, è autorizzato a concedere contributi nella misura massima del 25 per cento, del 45 per cento e del 60 per cento, rispettivamente alle grandi, medie e piccole aziende nella spesa della mano d'opera compresa quella familiare occorrente per:

a) la tutela e la conservazione di tecniche locali di coltivazione e raccolta dei prodotti olivicoli;

b) il ringiovanimento, il mantenimento e la ricostituzione degli oliveti, nonché l'esecuzione di potature e concimazioni fondamentali non inquinanti, atte ad assicurare incrementi produttivi nel rispetto dell'ambiente e delle tradizioni locali;

c) il reimpianto di oliveti e l'innesto degli olivastri;

d) la costituzione di zone dell'olivo a qualificazione controllata secondo *standard* elaborati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con le regioni per il tramite degli istituti sperimentali di olivicoltura.

ART. 2.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di intesa con le regioni è autorizzato a concedere contributi sulle spese per l'acquisto di piante di particolare pregio, a favore delle piccole aziende, nella misura massima del 50 per cento al

fine di incrementare il patrimonio olivicolo nazionale nelle zone a qualificazione controllata e per sostenere l'imprenditoria agricola minore.

ART. 3.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con le regioni, al fine del potenziamento delle piccole aziende operanti nelle zone di cui all'articolo 1, lettera *d*), che applicano trattamenti di concimazione tradizionali senza l'impiego di prodotti inquinanti, è autorizzato a concedere contributi di gestione nella misura massima del 30 per cento.

ART. 4.

1. Nelle zone a qualificazione controllata è garantito, nel rispetto delle normative vigenti in materia, per la raccolta olivicola, il ricorso ad usi e consuetudini locali in ordine alla cessione del prodotto, previa comunicazione ai competenti assessorati.

ART. 5.

1. Per i contributi di cui agli articoli 1, 2 e 3, gli accertamenti, l'ammissione delle spese, il controllo sulla loro esecuzione ed i pagamenti sono disposti dagli assessorati regionali all'agricoltura.

ART. 6.

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di 20 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1989 al 1992 da iscrivere in apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.